

61970J0009

Link permanente (per i bookmark)

Dati complementari: Lingue e formati disponibili Testo

GO

< Nota bibliografica 1 di 2 >

Titolo e riferimento

Sentenza della Corte del 6 ottobre 1970.

Franz Grad contro Finanzamt Traunstein.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania.

Causa 9-70.

*raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 00825
edizione speciale danese pagina 00157
edizione speciale greca pagina 00467
edizione speciale portoghese pagina 00509
edizione speciale spagnola pagina 00137
edizione speciale svedese pagina 00485
edizione speciale finlandese pagina 00483*

Testo

[html](#)

Lingua facente fede

▶ tedesco

Date

del documento: 06/10/1970

della domanda: 16/03/1970

Classificazione

- ▶ **Codice repertorio giurisprudenza:**
 - B-20.03.02 Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Decisioni / Effetto diretto**
 - B-06.06 Comunità economica europea / Comunità europea / Trasporti / Norme in materia di concorrenza**
 - B-10.02.01 Comunità economica europea / Comunità europea / Disposizioni fiscali / Armonizzazione delle legislazioni fiscali / Imposta sul valore aggiunto**
 - B-06.06 Comunità economica europea / Comunità europea / Trasporti / Norme in materia di concorrenza**
 - B-19.04.02 Comunità economica europea / Comunità europea / Contenzioso / Rinvio pregiudiziale / Competenza della Corte**
- ▶ **Argomento:**
 - trasporti, affari fiscali, ravvicinamento delle legislazioni, imposta sul valore aggiunto

Altre informazioni

- ▶ **Autore:**
 - Corte di giustizia delle Comunità europee
- ▶ **Forma:**
 - sentenza

Procedimento

- ▶ **Tipo di procedimento:**
Domanda pregiudiziale
- ▶ **Osservazioni:**
Commissione, Repubblica Federale Tedesca, Stati membri, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**
Repubblica federale di Germania
- ▶ **Giudice relatore:**
Donner
- ▶ **Avvocato generale:**
Roemer
- ▶ **Giudice a quo:**
A9 Finanzgericht München, Vorlagebeschuß vom 23/02/1970 (IV 71/69)
- Entscheidungen der Finanzgerichte 1970 p.310-313
P1 Finanzgericht München, Beschuß vom 13/11/1970 (IV 71/69)

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
Capelli, Fausto: L'applicabilità immediata della normativa comunitaria negli ordinamenti interni degli Stati membri, Il Foro padano 1970 V Col.25-28
Meier, Gert: Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1970 p.475
Wägenbaur, Rolf: Zur Wirkung von Entscheidungen und Richtlinien des EWG-Rats, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1970 p.481-485
Werbke, Axel: Das Recht des Einzelnen zur Berufung auf staatengerichtete Entscheidungen (Art. 189 EWGV). Zum EuGH-Urteil in Sachen "Leber-Pfennig", Neue juristische Wochenschrift 1970 p.2137-2141
Brinkhorst, L.J.: Ars aequi 1971 p.143-148
Brinkhorst, L.J.: Common Market Law Review 1971 p.386-392
De Ripainseel-Landy, Denise: Cahiers de droit européen 1971 p.453-467
Gori, Paolo: L'"applicabilità diretta" delle decisioni e delle direttive della CEE nell'ordinamento degli Stati membri, Giurisprudenza italiana 1971 I Sez.I Col.337-344
Lauwaars, R.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1971 p.287-294
Putignano Giordano, Giuseppe: Rivista di diritto europeo 1971 p.66-68
Tizzano, Antonio: Il Foro italiano 1971 IV Col.9-10
Rambow, Gerhard: Deutsches Verwaltungsblatt 1971 p.46-49
Capelli, Fausto: L'applicabilità immediata della normativa comunitaria negli ordinamenti interni degli Stati membri, Scritti di diritto comunitario 1979 Vol. I p.16-19
Moura Ramos, Rui Manuel: Boletim do Ministério da Justiça / Documentação e direito comparado 1986 n° 25-26 p.281-282
Lauwaars, R.H.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.62-69

Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**
Interpreta [31965D0271](#) A04L2
Interpreta [31967L0227](#)
Interpreta [31969L0463](#)
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**
[31965D0271-A04L2](#): P 837 839 840 841 842

[31967L0227-A01](#): P 837 841

[11957E189](#): P 839

[11957E177](#): P 839

[31965D0271](#): P 839 841

11957E075: P 839

31965D0271-A04L1: P 839

31969L0463: P 841

► **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: **DE EN FI FR IT NL SV**

Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

1 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - DECISIONE - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTO DEL SINGOLO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO L' EFFICACIA DELL' ATTO

(TRATTATO CEE, ART . 189)

2 . IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - CUMULO DEL SISTEMA COMUNE CON IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI - DIVIETO IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI - EFFICACIA DIRETTA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI

(DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, ART . 4; DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 E 9 DICEMBRE 1969)

3 . IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - CUMULO DEL SISTEMA COMUNE CON IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI - DIVIETO - DATA DELL' ENTRATA IN VIGORE

(DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, ART . 4; DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 E 9 DICEMBRE 1969)

4 . IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - CUMULO DEL SISTEMA COMUNE CON IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI - DIVIETO - AMBITO D' APPLICAZIONE

(DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, ART . 4; DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 E 9 DICEMBRE 1969)

5 . PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE - COMPETENZE DELLA CORTE - LIMITI

(TRATTATO CEE, ART . 177)

Massima

1 . SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ARTICOLO 189 ALLA DECISIONE L' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI . IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE DECISIONE, OBBLIGATO UNO STATO MEMBRO O TUTTI GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO, LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA, SE I SINGOLI NON POTESSERO FAR VALERE IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSERO PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO . GLI EFFETTI DI UNA DECISIONE POSSONO NON ESSERE IDENTICI A QUELLI DI UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN UN REGOLAMENTO, MA TALE DIFFERENZA NON ESCLUDE CHE IL RISULTATO FINALE, CONSISTENTE NEL DIRITTO DEL SINGOLO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO L' EFFICACIA DELL' ATTO, POSSA ESSERE LO STESSO NEI DUE CASI . E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE EFFICACIA DIRETTA NEI RAPPORTI FRA IL DESTINATARIO DELL' ATTO E I TERZI .

2 . L' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI CUMULARE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CON REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO IN DATA 11 APRILE 1967 E 9 DICEMBRE 1969, HA EFFICACIA DIRETTA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI DESTINATARI DELLA DECISIONE ED I SINGOLI, EFFICACIA CHE QUESTI ULTIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO .

3 . IL DIVIETO DI CUMULARE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI COI REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE PRODUCE I SUOI EFFETTI DALLA DATA FISSATA CON LA TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 9 DICEMBRE 1969, E CIOE A DECORRERE DAL 1) GENNAIO 1972 .

4 . L' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 PREVEDE L' ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SPECIFICHE PER GARANTIRE L' ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNE E COERENTE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI . QUEST' OBIETTIVO NON PRECLUDE LA POSSIBILITA DI GRAVARE I TRASPORTI CON ALTRE IMPOSTE DI DIVERSA NATURA, CHE ABBIANO SCOPI DIVERSI DA QUELLI PERSEGUITI MEDIANTE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI . UN' IMPOSTA CHE COLPISCE NON I RAPPORTI COMMERCIALI, MA IL SOLO FATTO DEL TRASPORTO SU STRADA, E IL CUI IMPONIBILE E COSTITUITO NON DALLA CONTROPRESTAZIONE PER L' ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO, MA DAL CARICO FISICO, ESPRESSO IN TONNELLATE/CHILOMETRO, AL QUALE L' ATTIVITA COLPITA DALL' IMPOSTA SOTTOPONE LE STRADE, NON CORRISPONDE AL NORMALE TIPO D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CONTEMPLATO DALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 .

5 . LA CORTE, NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, NON PUO' VALUTARE, IN BASE AL DIRITTO COMUNITARIO, LE CARATTERISTICHE DI UN' IMPOSTA ISTITUITA DA UNO STATO MEMBRO . ESSA E TUTTAVIA COMPETENTE AD INTERPRETARE LA NORMA COMUNITARIA IN QUESTIONE, AL FINE DI PERMETTERE AL GIUDICE NAZIONALE DI APPLICARLA CORRETTAMENTE ALL' IMPOSTA LITIGIOSA .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 9-70

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT DI MONACO, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

FRANZ **GRAD**, LINZ-URFAHR (AUSTRIA) E

FINANZAMT TRAUNSTEIN,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965 N . 65/271/CEE, E DELL' ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 N . 67/227/CEE, NONCHE, IN SUBORDINE, DEGLI ARTICOLI 5, 74, 80, 92 E 93 DEL TRATTATO CEE,

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 23 FEBBRAIO 1970, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 MARZO 1970, IL FINANZGERICHT DI MONACO HA DEFERITO ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, RELATIVA ALL' ARMONIZZAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI CHE INCIDONO SULLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI FERROVIARI, SU STRADA E PER VIE NAVIGABILI (GU 1965, PAG . 1500) E DELL' ARTICOLO 1 DELLA PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, IN DATA 11 APRILE 1967, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI (GU 1967, PAG . 1301).

IN SUBORDINE, PER IL CASO CHE LA CORTE DIA SOLUZIONE NEGATIVA A TALI QUESTIONI, IL FINANZGERICHT NE HA PROPOSTE ALTRE, VERTENTI IN PARTICOLARE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 80 E 92 DEL TRATTATO CEE .

SULLA QUESTIONE N . 1

2 IL GIUDICE CHIEDE ALLA CORTE DI PRONUNZIARSI SUL SE IL COMBINATO DISPOSTO DELL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE E DELL' ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA PRODUCA EFFETTI IMMEDIATI NEI RAPPORTI GIURIDICI TRA GLI STATI MEMBRI E I SINGOLI, E COSTITUISCA DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TUTELARE .

3 LA QUESTIONE RIGUARDA GLI EFFETTI CONGIUNTI DI TALUNE DISPOSIZIONI CONTENUTE, RISPETTIVAMENTE, IN UNA DECISIONE E IN UNA DIRETTIVA . A NORMA DELL' ARTICOLO 189 DEL TRATTATO CEE, LA DECISIONE E OBBLIGATORIA IN TUTTI I SUOI ELEMENTI PER I DESTINATARI DA ESSA DESIGNATI . A NORMA DELLO STESSO ARTICOLO, LA DIRETTIVA VINCOLA LO STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE, SALVA RESTANDO LA COMPETENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI .

4 NELLE SUE OSSERVAZIONI, IL GOVERNO TEDESCO HA SOSTENUTO CHE L' ARTICOLO 189, FACENDO UNA DISTINZIONE TRA GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI E QUELLI DELLE DECISIONI E DIRETTIVE, HA ESCLUSO CHE QUESTE ULTIME POSSANO AVERE EFFICACIA DIRETTA, ESSENDO QUESTA RISERVATA AI REGOLAMENTI .

5 TUTTAVIA, SE E VERO CHE I REGOLAMENTI, IN FORZA DELL' ARTICOLO 189, SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI, PER NATURA, A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, DA CIO' NON SI PUO' INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI . IN PARTICOLARE, LA NORMA SECONDO CUI LE DECISIONI SONO OBBLIGATORIE IN TUTTI I LORO ELEMENTI PER IL DESTINATARIO FA SORGERE IL PROBLEMA DEL SE L' OBBLIGO DERIVANTE DA UNA DECISIONE POSSA ESSER FATTO VALERE SOLTANTO DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO, OPPURE POSSA EVENTUALMENTE ESSER FATTO VALERE DA QUALSIASI SOGGETTO INTERESSATO AL SUO ADEMPIMENTO .

SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ARTICOLO 189 ALLA DECISIONE L' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI . IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE DECISIONE, OBBLIGATO UNO STATO MEMBRO O TUTTI GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO, LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA SE I SINGOLI NON POTESSE FAR VALERE IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSE PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO . GLI EFFETTI DI UNA DECISIONE POSSONO NON ESSERE IDENTICI A QUELLI DI UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN UN REGOLAMENTO, MA TALE DIFFERENZA NON ESCLUDE CHE IL RISULTATO FINALE, CONSISTENTE NEL DIRITTO DEL SINGOLO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO L' EFFICACIA DELL' ATTO, SIA LO STESSO NEI DUE CASI .

6 D' ALTRA PARTE L' ARTICOLO 177, CHE AUTORIZZA I GIUDICI NAZIONALI A DOMANDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI, SENZA DISTINZIONE, IMPLICA IL FATTO CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE TALI ATTI DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI . E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA IL DESTINATARIO DELL' ATTO E I TERZI .

7 LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, DESTINATA A TUTTI GLI STATI MEMBRI, E FONDATA IN PARTICOLARE SULL' ARTICOLO 75 DEL TRATTATO, CHE AUTORIZZA IL CONSIGLIO, AI FINI DELL' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, A STABILIRE " NORME COMUNI ", " CONDIZIONI PER L' AMMISSIONE " E " OGNI ALTRA UTILE DISPOSIZIONE " . IL CONSIGLIO DISPONE QUINDI DELLA PIU AMPIA LIBERTA NELLA SCELTA DEI PROVVEDIMENTI CHE INTENDE ADOTTARE .

IN COMPLESSO, LA DECISIONE LITIGIOSA FISSA ALCUNI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NELL' AMBITO DI UNA POLITICA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI, NONCHE IL RITMO DELLA LORO REALIZZAZIONE . IN CONSIDERAZIONE DI TALI OBIETTIVI, L' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE STABILISCE, AL 1) COMMA, CHE QUANDO UN SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI SARA STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO E POSTO IN VIGORE NEGLI STATI MEMBRI, QUESTI ULTIMI LO APPLICHERANNO, SECONDO LE MODALITA DA FISSARE, AI TRASPORTI DI MERCI PER FERROVIA, SU STRADA E PER VIE NAVIGABILI . IL 2) COMMA DELLO STESSO ARTICOLO DISPONE CHE, AL PIU TARDI QUANDO SARA POSTO IN VIGORE, IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI

SOSTITUIRA I REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI, QUALORA I TRASPORTI INDICATI SIANO SOGGETTI A TALI REGIMI .

8 QUESTA NORMA IMPONE QUINDI AGLI STATI MEMBRI DUE OBBLIGHI : IN PRIMO LUOGO, QUELLO DI APPLICARE, AL PIU TARDI AD UNA DATA DETERMINATA, IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI AI TRASPORTI DI MERCE PER FERROVIA, SU STRADA E PER VIE NAVIGABILI; IN SECONDO LUOGO, QUELLO DI SOSTITUIRE TALE SISTEMA, AL PIU TARDI A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, AI REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE CONTEMPLATI NEL SECONDO COMMA . QUEST' ULTIMO OBBLIGO IMPLICA OVVIAMENTE IL DIVIETO D' ISTITUIRE O DI REINTRODURRE REGIMI DEL TIPO INDICATO, AL FINE DI EVITARE, PER I TRASPORTI, IL CUMULO DEL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CON REGIMI FISCALI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI .

9 DAL FASCICOLO TRASMESO DAL FINANZGERICHT RISULTA CHE LA SUA DOMANDA SI RIFERISCE IN PARTICOLARE AL SECONDO OBBLIGO . QUESTO E, IN SOSTANZA, ASSOLUTO E GENERALE, ANCHE SE LA NORMA NON PRECISA IL MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE ESSO DIVENTERA EFFETTIVO . ESSO CONSISTE NEL FORMALE DIVIETO PER GLI STATI MEMBRI DI CUMULARE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CON REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI . TALE OBBLIGO E INCONDIZIONATO E SUFFICIENTEMENTE CHIARO E PRECISO PER POTER AVERE EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI E I SINGOLI .

10 IL TERMINE A PARTIRE DAL QUALE ESSO DIVENTA EFFETTIVO E STATO FISSATO CON LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI RELATIVE ALL' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI, LE QUALI HANNO STABILITO LA DATA ULTIMA ENTRO LA QUALE GLI STATI MEMBRI DEVONO INTRODURRE NELLA LORO LEGISLAZIONE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . LA CIRCOSTANZA CHE QUESTA DATA SIA STATA FISSATA CON UNA DIRETTIVA NON OSTA AFFATTO ALLA PIENA EFFICACIA DI TALE DISPOSIZIONE .

CON LA PRIMA DIRETTIVA E STATO COSI' COMPLETATO L' OBBLIGO ENUNCIATO ALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 . QUESTO ARTICOLO IMPONE QUINDI AGLI STATI MEMBRI DETERMINATI OBBLIGHI - IN PARTICOLARE QUELLO DI NON CUMULARE, A DECORRERE DA UNA DATA DETERMINATA, IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA COI REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE CH' ESSO CONTEMPLA - OBBLIGHI CHE HANNO EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI E I SINGOLI, E CHE QUESTI ULTIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO .

SULLA QUESTIONE N . 2

11 IL FINANZGERICHT CHIEDE ALLA CORTE DI PRONUNZIARSI SUL SE IL COMBINATO DISPOSTO DELL' ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE E DELL' ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA VIETASSE AD UNO STATO MEMBRO DI REINTRODURRE, GIA ANTERIORMENTE AL 1) GENNAIO 1970, ONERI FISCALI SPECIFICI CHE SOSTITUISCONO, PER IL TRASPORTO DI MERCI, L' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI, QUALORA DETTO STATO MEMBRO AVESSE GIA ISTITUITO IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ABOLENDO L' IMPOSTA SPECIFICA SUL TRASPORTO DI MERCI .

LA QUESTIONE RIGUARDA MANIFESTAMENTE L' ARTICOLO 1 DELLA PRIMA DIRETTIVA, MODIFICATO DALLA TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, IN DATA 9 DICEMBRE 1969, SULLA STESSA MATERIA (GU N . L 320, PAG . 34), CHE HA SOSTITUITO LA DATA DEL 1) GENNAIO 1972 A QUELLA DEL 1) GENNAIO 1970 .

12 E' VERO CHE UN' INTERPRETAZIONE LETTERALE DELL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE POTREBBE INDURRE A RITENERE CHE QUESTA DISPOSIZIONE RIGUARDI IL MOMENTO IN CUI LO STATO MEMBRO INTERESSATO AVRA POSTO IN VIGORE NEL PROPRIO TERRITORIO IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA .

13 UN' INTERPRETAZIONE SIMILE NON SAREBBE, TUTTAVIA, CONFORME ALLO SCOPO DELLE DIRETTIVE DI CUI TRATTASI . LO SCOPO PERSEGUITO DA QUESTE DIRETTIVE E INFATTI QUELLO DI GARANTIRE CHE, A DECORRERE DA UNA DATA DETERMINATA, IL SISTEMA DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VENGA APPLICATO NELL' INTERO MERCATO COMUNE . FINO A CHE NON SIA GIUNTA QUESTA SCADENZA, GLI STATI MEMBRI CONSERVANO LA LORO LIBERTA D' AZIONE .

14/15 D' ALTRA PARTE, IL FINE DELLA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 PUO' ESSERE REALIZZATO SOLTANTO SU SCALA COMUNITARIA, NON GIA UNICAMENTE ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI, IN DATE DIVERSE E CON DIVERSO RITMO, DAI SINGOLI STATI MEMBRI . LA PRESENTE QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL DIVIETO POSTO DALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE NON PUO' AVERE EFFETTO CHE

DAL 1) GENNAIO 1972 .

SULLA QUESTIONE N . 3

16 IL FINANZGERICHT CHIEDE ALLA CORTE DI PRONUNZIARSI SUL SE L' IMPOSTA TEDESCA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA (STRASSENUEKSTEUER) VADA CONSIDERATA COME UN' IMPOSTA SPECIFICA APPLICATA AL TRASPORTO DI MERCI IN LUOGO DELL' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI, E SIA PERCIO' COLPITA DAL DIVIETO DI CUI ALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 .

17 LA CORTE, NELL' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, NON PUO' VALUTARE, IN BASE AL DIRITTO COMUNITARIO, LE CARATTERISTICHE DI UN' IMPOSTA ISTITUITA DA UNO STATO MEMBRO . ESSA E TUTTAVIA COMPETENTE AD INTERPRETARE LA NORMA COMUNITARIA IN QUESTIONE, AL FINE DI PERMETTERE AL GIUDICE NAZIONALE DI APPLICARLA CORRETTAMENTE ALL' IMPOSTA LITIGIOSA .

18 L' ARTICOLO 4 PREVEDE L' ABOLIZIONE DELLE " IMPOSTE SPECIFICHE " PER GARANTIRE L' ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNE E COERENTE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI . FAVORENDO IN TAL MODO LA TRASPARENZA DEL MERCATO DEI TRASPORTI, QUESTA NORMA CONTRIBUISCE AL RAVVICINAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONCORRENZA E VA CONSIDERATA COME UN IMPORTANTE PROVVEDIMENTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI FISCALI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI TRASPORTI . QUESTO OBIETTIVO NON PRECLUDE LA POSSIBILITA DI GRAVARE I TRASPORTI CON ALTRE IMPOSTE DI DIVERSA NATURA, CHE ABBIANO SCOPI DIVERSI DA QUELLI PERSEGUITI MEDIANTE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI .

19 UN' IMPOSTA CHE, COME QUELLA DI CUI IL FINANZGERICHT HA INDICATO LE CARATTERISTICHE, COLPISCE NON I RAPPORTI COMMERCIALI, BENSÌ UN' ATTIVITA DI NATURA PARTICOLARE (SENZA DISTINGUERE, DEL RESTO, TRA ATTIVITA SVOLTA PER CONTO PROPRIO E ATTIVITA PER CONTO DI TERZI) E IL CUI IMPONIBILE E COSTITUITO NON DALLA CONTROPRESTAZIONE PER L' ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO, MA DAL CARICO FISICO, ESPRESSO IN TONNELLATE/CHILOMETRO, AL QUALE L' ATTIVITA COLPITA DALL' IMPOSTA SOTTOPONE LE STRADE, NON CORRISPONDE AL NORMALE TIPO D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI .

D' ALTRA PARTE, LA CIRCOSTANZA CHE IL SUO OBIETTIVO E QUELLO DI UN NUOVO ORIENTAMENTO DELLE ATTIVITA NEL SETTORE DEI TRASPORTI CONTRIBUISCE A DISTINGUERLA DALLE IMPOSTE SPECIFICHE CONTEMPLATE DALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA .

LA QUESTIONE PROPOSTA VA PERCIO' RISOLTA IN QUESTO SENSO .

SULLE QUESTIONI NN . 4-11

20 IL FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO DETTE QUESTIONI SOLO IN SUBORDINE, PER IL CASO CHE LE PRIME TRE VENISSERO RISOLTE IN SENSO NEGATIVO . POICHE CIO' NON E AVVENUTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA PRIMA QUESTIONE, NON E NECESSARIO RISOLVERLE .

Decisione relativa alle spese

21 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

NEI CONFRONTI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL FINANZGERICHT DI MONACO, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo

LA CORTE,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE IN VIA PREGIUDIZIALE DAL FINANZGERICHT DI MONACO, CON ORDINANZA 23 FEBBRAIO 1970, AFFERMA PER DIRITTO :

1) L' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 MAGGIO 1965, CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI CUMULARE IL SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CON REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE EQUIPOLLENTI, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO IN DATA 11 APRILE 1967 E 9

DICEMBRE 1969, HA EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI DESTINATARI DELLA DECISIONE ED I SINGOLI, EFFICACIA CHE QUESTI ULTIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO .

2) IL DIVIETO DI CUMULARE IL DETTO SISTEMA COMUNE COI REGIMI D' IMPOSTE SPECIFICHE PRODUCE I SUOI EFFETTI DALLA DATA FISSATA CON LA TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 9 DICEMBRE 1969, E CIOE A DECORRERE DAL 1) GENNAIO 1972 .

3) UN' IMPOSTA CHE, COME QUELLA DI CUI IL FINANZGERICHT HA INDICATO LE CARATTERISTICHE, COLPISCE NON I RAPPORTI COMMERCIALI, MA IL SOLO FATTO DEL TRASPORTO SU STRADA, E IL CUI IMPONIBILE E COSTITUITO NON DALLA CONTROPRESTAZIONE PER L' ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO, MA DAL CARICO FISICO, ESPRESSO IN TONNELLATE/CHILOMETRO, AL QUALE L' ATTIVITA COLPITA DALL' IMPOSTA SOTTOPONE LE STRADE, NON CORRISPONDE AL NORMALE TIPO D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CONTEMPLATO DALL' ARTICOLO 4, 2) COMMA, DELLA DECISIONE DEL 13 MAGGIO 1965 .

[In alto](#)